

STORICO MUSEO DEL CUGGIONESE APT ETS

PIAZZA XXV APRILE – 20012 CUGGIONO (MI)

COD. FISCALE 03747870966

Verbale di Assemblea Straordinaria in seconda convocazione del 03 gennaio 2023

In data 03 gennaio, alle ore 21,00 si è riunita presso Sede Avis, presso Circolo Unione San Rocco, Cuggiono via San Gregorio, l'Assemblea dell'Associazione Museo Storico Civico Cuggionese, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale
- 2) Approvare il nuovo Statuto sociale redatto secondo le disposizioni della Riforma del Terzo settore;
- 3) Deliberare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS
- 4) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Calcaterra Gabriele*, che, constatato che sono presenti n. 35 soci aventi diritto al voto di cui 20 per delega come da richieste scritte, su n. 328 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 11, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Bruno Colombo

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

I primi due punti all'ordine del giorno riguardano la proposta di trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale e l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociali.

Il Presidente espone le motivazioni che supportano l'intenzione di trasformare l'Associazione in un'Associazione di Promozione Sociale specificando che le finalità e le caratteristiche dello svolgimento dell'attività sociale possono essere identificate con quelle tipiche di un'APS

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato redatto con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di diventare un'Associazione di Promozione Sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera

- di trasformare l'Associazione in APS
- di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di iscrivere l'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente informa i presenti del fatto che l'iscrizione al RUNTS è un passo necessario e fondamentale per ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale secondo la vigente normativa.

Dopo ampia discussione tra gli associati

L'assemblea, all'unanimità delibera di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) dando ampio mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie a tale scopo

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

GARMAGNA ROBERTO

NAGGI ENRICO

SORRENTI DOMENICO

BEQUZZO ANILETO

COLOMBO GAETANO

CACCATERRA PAOLO

EIA FERRARIO

ENRICO TRAINOLDI
ROBERTO PASCHERINI

MAURILIO GARASIA

Maurilio Garasia

Calcaterra Paolo

Ferrario Eia

Trainoldi Enrico

20/1/23 N. 92 3
Registato a 18/1/23
Importo 18/1/23
in data 18/1/23
per € 200,00
Intesa CUGGIONO
Duecento

Santo TIAMO
* firma su delega della Direzione Provinciale
Santo TIAMO





Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "STORICO MUSEO DEL CUGGIONESE - APS ETS"



Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita con sede in Cuggiono (MI) Piazza XXV aprile un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "STORICO MUSEO DEL CUGGIONESE - APS ETS", di seguito più brevemente indicata nel presente Statuto come "associazione"

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Oppure con limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017

Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. i d.lgs 117/2017) e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio del territorio del cuggionese, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. f d.lgs 117/2017), raccogliendo, catalogando, curando, restaurando e conservando ed esponendo gli attrezzi, i ricordi, i cimeli, i mezzi, gli oggetti, le opere materiali e immateriali, anche come "museo diffuso" o quanto altro è stato usato o realizzato dagli appartenenti alla Comunità cuggionese e non sino ad oggi.

L'Associazione si ispira al codice etico promosso dall'ICOM (International Councils of Museums) nell'accezione proposta a livello italiano che qualifica "il Museo come un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, accessibile, che opera in un sistema di relazioni al servizio della società e del suo sviluppo sostenibile. Effettua ricerche sulle testimonianze dell'umanità e dei suoi paesaggi culturali, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone per promuovere la conoscenza, il pensiero critico, la partecipazione e il benessere della comunità"

L'Associazione espleta la sua opera anche attraverso il proprio centro documentale che si avvale di una biblioteca con materiale librario e non, raccolte fotografiche, cartoline d'epoca, raccolta di quotidiani e riviste d'epoca del XIX e XX secolo, oltre alla conservazione di un archivio storico denominato "Fondo Bossi".

L'Associazione

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è

sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi degli immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- proventi delle "quote associative annuali" e delle eventuali "quote integrative";
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che l'istanza venga riesaminata dal Consiglio.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa-vigenti, i soci hanno:

- il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.
- sono in ogni caso sono a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 31 marzo di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile. I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono tenuti a:

- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

I soci minori di età esercitano propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto

dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

Art. 7 – Diritto di rivalsa

L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 8 - Assicurazione

L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.

I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può rappresentare un massimo di tre associati in forza di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; qualora il numero di associati sia superiore a 500 ogni socio potrà rappresentare fino ad un massimo di 5 associati sempre mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita



qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie e sulle operazioni straordinarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, e con comunicazioni specifiche mediante mail ed altri sistemi telematici, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno

L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 11 – Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno sei mesi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordinatore dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Il Direttore-Coordinatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere non in regola con il pagamento della quota annuale o assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale,
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la fissazione delle quote sociali;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l'eventuale richiesta di affiliazione a Federazioni nazionali cui l'Associazione intenda affiliarsi;

I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente



oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Art.14 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra associazione del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che

possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 17 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

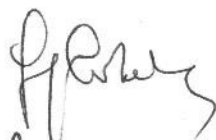
Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Cuggiono, 03 gennaio 2023

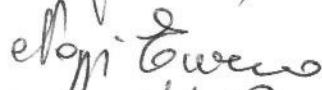
Il Presidente dell'Associazione



GARAVAGLIA ROBERTO



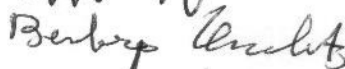
MACCI ENRICO



SORRENTI DOMENICO



BERTUZZO AMLETO



COLOMBO GAETANO

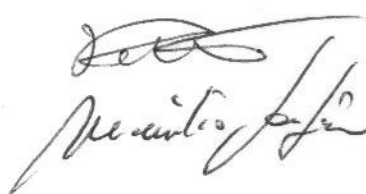
CALCATERA PAOLO

EVA FERRARIO

ENRICO TRAINOLDI

ROBERTO PASSERINI

MAURILIO CITRAGLIA



Il Segretario

